



# COMUNE DI TORREGLIA

PROVINCIA DI PADOVA

**ORIGINALE**

## ORDINANZA DEL SINDACO POLIZIA MUNICIPALE

### ORDINANZA REG. GEN. N. 10 del 02-04-2020

Reg. Settore 3

**Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19: USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE**

Visto l'articolo 50, in particolare i commi 5 e 7, del d.lgs. n. 267/2000 che fissano i compiti del Sindaco nelle emergenze sanitarie ed attribuiscono allo stesso la competenza a coordinare ed organizzare i servizi pubblici;

Vista la condizione di grave emergenza sanitaria in corso;

Visti i decreti legge n. 6, n. 9, n. 18 e n. 19 dell'anno 2020, che dettano disposizioni sulla condizione di emergenza;

Visti i DPCM 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 20 marzo e 22 marzo dell'anno 2020;

Viste le ordinanze del Ministro della Salute 20 marzo 2020 e dei Ministri della Salute e dell'Interno 22 marzo 2020;

Considerato che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio ;

Preso atto che nel succitato DPCM dell' 11 marzo 2020 è stato consentito l'accesso alle sole attività di commercio di generi alimentari e ad edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie;

Considerato che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus;

Ritenuto necessario adottare come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 l'obbligo di utilizzo delle mascherine per l'accesso agli esercizi commerciali ed agli uffici pubblici e privati ;

ORDINA

- L'uso obbligatorio di mascherina protettiva (anche non certificata) all'interno degli esercizi commerciali, degli uffici (pubblici o privati) e in adiacenza dell'entrata degli stessi, da parte di tutti gli utenti;
- Ai titolari e gestori delle attività commerciali o degli uffici (pubblici e privati) di inibire l'accesso alle persone *non* dotate di tali dispositivi e di esporre all'esterno del locale, in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza;
- Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante applicazione della sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00, con pagamento in misura ridotta di euro 100,00 (art. Ibis comma Ibis del T.U.E.L. 267/2000);
- La presente ordinanza entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Online Comunale e comunque dalle ore 24:00 del 03/04/2020;
- Le disposizioni della presente ordinanza hanno validità fino al 13 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe;
- La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell' esecuzione della presente Ordinanza;
- Avverso la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al TAR del Veneto entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Certificato di pubblicazione

II SINDACO

*LEGNARO FILIPPO*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa